

Ordinanza sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMAI)

Modifica del 21 novembre 2013

*Il Dipartimento federale dell'interno
ordina:*

I

L'ordinanza del 29 novembre 1976¹ sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza del DFI
sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità

Ingresso

Il Dipartimento federale dell'interno (DFI),

visti gli articoli 14 e 14^{bis} dell'ordinanza del 17 gennaio 1961² sull'assicurazione per l'invalidità (OAI),

ordina:

II

L'allegato è modificato come segue:

N. 5.07.1

5.07.1 Apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali stabilisce la partecipazione dell'assicurazione alle componenti esterne degli apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo e agli impianti dell'orecchio medio.

Il forfait di prestazione per l'adattamento e le prestazioni successive degli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e degli impianti dell'orecchio medio ammonta per gli adulti a 1000 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a

¹ RS 831.232.51

² RS 831.201

1500 franchi per gli apparecchi biauricolari. Il forfait di prestazione per gli assicurati di età inferiore ai 18 anni ammonta a 1300 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 1950 franchi per gli apparecchi biauricolari.

Il forfait è versato dietro presentazione dell'importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.

Forfait annuo per le batterie per impianti cocleari: 400 franchi per gli apparecchi monoauricolari, 800 per gli apparecchi biauricolari. Il forfait annuo per le batterie per gli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e per gli impianti dell'orecchio medio ammonta a 60 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 120 per gli apparecchi biauricolari.

N. 15.03

Abrogato

N. 15.04

15.04 *Volta pagine*

se l'assicurato, affetto da paralisi, non può leggere libri o giornali da solo e necessita di un tale apparecchio. Consegna in prestito.

N. 15.07

15.07 *Contributi per vestiti confezionati su misura*

se l'assicurato non può indossare vestiti confezionati in serie perché affetto da turbe della crescita o da deformazioni dello scheletro.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2014.

21 novembre 2013

Dipartimento federale dell'interno:
Alain Berset